



dr. F. J. Schönweger
dr. Gottfried Maas
dr. Markus Stocker
dr. Klaus Stocker
dr. H. W. Wickertsheim

Circolare informativa: settore consulenza aziendale - tributaria

Oggetto: nuove regole per le cessioni di prodotti agricoli ed alimentari

L'art. 62, DL n. 1/2012, c.d. "Decreto Liberalizzazioni" ha introdotto una specifica disciplina finalizzata a favorire una **maggior trasparenza ed efficienza nel settore agroalimentare** evitando, in particolare, l'utilizzo di **termini di pagamento eccessivamente lunghi** e l'applicazione, da parte del contraente che dispone di una maggior forza commerciale, di **condizioni contrattuali "ingiustificatamente" gravose**.

Le nuove regole, di seguito esaminate:

- ⇒ fanno riferimento anche al DM 19.10.2012 contenente le relative disposizioni attuative;
- ⇒ sono **in vigore dal 24.10.2012** e sono applicabili ai **contratti stipulati, a decorrere dal 24.10.2012**, che hanno ad oggetto la cessione di prodotti agricoli / alimentari.

Entro il 31.12.2012 i contratti **in essere al 24.10.2012** vanno **adeguati** ai nuovi requisiti. Sul punto si ritiene che tale disposizione sia applicabile soltanto ai **contratti redatti in forma scritta**.

AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA NUOVA DISCIPLINA

La disciplina in esame è applicabile alle:

*"cessioni di **prodotti agricoli e alimentari**, la cui consegna avviene nel territorio della Repubblica Italiana, con **particolare riferimento** alle relazioni economiche tra gli operatori della filiera **connotate da un significativo squilibrio nelle rispettive posizioni di forza commerciale**".*

FATTISPECIE ESCLUSE

Sono **escluse** dalla disciplina in esame:

- le **cessioni effettuate al consumatore finale**;
- i **conferimenti**:
 - ⇒ di prodotti agricoli / alimentari effettuati **alle cooperative**, da parte dei soci delle cooperative stesse;

⇒ di prodotti agricoli / alimentari effettuati **alle organizzazioni di produttori**, da parte dei soci delle organizzazioni stesse;

⇒ di prodotti ittici effettuati **tra imprenditori ittici**.

→ *“le **cessioni** di prodotti agricoli e alimentari **istantanee**, con contestuale consegna e pagamento del prezzo pattuito”.*

Al fine dell'applicazione della nuova disciplina risulta, quindi, di particolare interesse individuare cosa si intende per:

► prodotti **agricoli**;

► prodotti **alimentari**.

FORMA (SCRITTA) DEL CONTRATTO

I contratti aventi ad oggetto la cessione di **prodotti agricoli** e **alimentari** devono, a pena di nullità:

• essere stipulati in **forma scritta**.

Va evidenziato che per forma scritta si intende:

*“**qualsiasi forma di comunicazione scritta**, anche trasmessa in **forma elettronica** o a mezzo **telefax**, avente la funzione di **manifestare la volontà delle parti** di costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale avente ad oggetto la cessione dei prodotti”;*

• riportare la **durata**, le **quantità** e le **caratteristiche** del prodotto venduto, nonché il **prezzo**, le **modalità di consegna** e di **pagamento**.

Gli **elementi essenziali** del contratto possono essere contenuti:

- nel contratto / accordo quadro o di base conclusi a livello di *“centrali di acquisto”*;
- nei seguenti documenti purché riportanti gli **estremi ed il riferimento** ai corrispondenti contratti / accordi:
 - **contratto di cessione dei prodotti**;
 - **documento di trasporto / consegna** o **fattura**;
 - **ordine di acquisto**;
- negli scambi di comunicazioni e di ordini antecedenti alla consegna dei prodotti.

La presenza di un contratto **non è necessaria** se i relativi elementi essenziali sono riportati:

⇒ nel **documento di trasporto / consegna**;

⇒ nella **fattura**.

In tali casi nei predetti documenti **deve essere apposta** la seguente **annotazione**:

“Assolve gli obblighi di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27”.

CONDOTTE SLEALI

Le condotte sleali (vietate) sono rappresentate da:

1. imposizione (diretta o indiretta) di **condizioni di acquisto, di vendita o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose**, nonché **condizioni extracontrattuali e retroattive**;
2. applicazione di **condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti**;
3. **subordinazione** della conclusione, dell'esecuzione dei contratti e della continuità e regolarità delle medesime relazioni commerciali all'esecuzione di prestazioni da parte dei contraenti che, per loro natura e secondo gli usi commerciali, non abbiano alcuna connessione con l'oggetto degli uni e delle altre;
4. conseguimento di **indebite prestazioni unilaterali**, non giustificate dalla natura o dal contenuto delle relazioni commerciali;
5. adozione di **ogni ulteriore** condotta commerciale sleale che risulti tale anche tenendo conto del complesso delle relazioni commerciali che caratterizzano le condizioni di approvvigionamento.

Rientrano nella definizione di **“condotte commerciali sleali”** anche il mancato rispetto dei **“principi di buone prassi”** e le pratiche sleali approvate a livello comunitario in data 29.11.2011 (vedasi allegati 1 e 2).

È vietato, altresì, **“qualsiasi comportamento del contraente che, abusando della propria maggior forza commerciale, imponga condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose”** ed, in particolare, quelle che:

- prevedono **servizi e/o prestazioni** accessorie **“senza alcuna connessione oggettiva, diretta e logica con la cessione del prodotto oggetto del contratto”**;
- **escludono l'applicazione di interessi di mora o il risarcimento** delle spese di recupero crediti;
- **determinano prezzi “sotto costo”** alle cessioni effettuate dagli imprenditori agricoli;
- impongono al cedente, dopo la consegna dei prodotti, **“un termine minimo prima di poter emettere la fattura”**.

È fatto salvo:

“il caso di consegna dei prodotti in più quote nello stesso mese, nel qual caso la fattura potrà essere emessa solo successivamente all'ultima consegna del mese”.

TERMINI E DECORRENZA DEL PAGAMENTO

Il **pagamento** del corrispettivo delle cessioni di prodotti agricoli / alimentari va effettuato:

- per le **merci deteriorabili**, entro **30 giorni**;
- per **tutte le altre merci**, entro **60 giorni**.

In entrambi i casi il termine di **pagamento** decorre dall'**“ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura”**. Così ad esempio, se la fattura è ricevuta il 5.11.2012 il relativo pagamento dovrà essere eseguito entro il 29.12.2012 (ovvero entro il 28.1.2013 nel caso di prodotti non deteriorabili). In merito va evidenziato che nel conteggio dei giorni va compreso, quale dies a quo, l'ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura.

PRODOTTI AGRICOLI / ALIMENTARI DETERIORABILI

- a) prodotti agricoli, ittici e alimentari **preconfezionati** che **riportano una data di scadenza** o un **termine minimo di conservazione** non superiore a 60 giorni;
- b) prodotti agricoli, ittici e alimentari **sfusi**, comprese erbe e piante aromatiche, anche se posti in involucri protettivi o refrigerati, **non sottoposti a trattamenti atti a prolungare la durabilità** degli stessi per un periodo superiore a 60 giorni;
- c) prodotti a **base di carne** che presentano, alternativamente, una delle seguenti caratteristiche fisico – chimiche:
 - aW superiore a 0,95 e pH superiore a 5,2;
 - aW superiore a 0,91;
 - pH uguale o superiore a 4,5;
- d) **tutti i tipi di latte.**

L'emissione della fattura va effettuata considerando le **differenti tipologie di termini di pagamento** previste per le cessioni dei prodotti e pertanto:

*“il cedente deve emettere **fattura separata** per cessioni di prodotti assoggettate a **termini di pagamento differenti**”.*

RITARDATO PAGAMENTO

In caso di ritardato pagamento decorrono gli **interessi** **“automaticamente”** dal giorno **successivo alla scadenza del termine** di pagamento del corrispettivo. Il saggio degli interessi è maggiorato di **ulteriori 2 punti percentuali** ed è inderogabile.

Al fine della **determinazione degli interessi dovuti** assume particolare rilevanza la **data di ricevimento della fattura**. La stessa è **“validamente certificata”** soltanto se il **ricevimento della fattura** è avvenuto tramite:

- **consegna “a mani”;**
- **raccomandata A.R.;**
- **sistema EDI** (o altro mezzo equivalente).

In caso di **incertezza in merito alla data di ricevimento della fattura** va fatto riferimento **“salvo prova contraria”** alla **data di consegna dei prodotti**.

Sul punto va evidenziato che la locuzione **“salvo prova contraria”**, consente al contribuente di **poter superare la suddetta presunzione** che fa coincidere la data di ricevimento della fattura con la data di consegna dei prodotti in mancanza del ricevimento “certificato” della stessa.

DEFINIZIONE DEGLI INTERESSI DI MORA

Gli **interessi legali di mora vanno calcolati** utilizzando il tasso di riferimento **“in materia di lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”**.

Si rammenta che gli interessi legali di mora sono costituiti da una:

- ⇒ **componente variabile**, connessa alla politica monetaria della Banca Centrale Europea, comunicata **semestralmente** mediante pubblicazione della stessa sulla G.U.;
- ⇒ **componente fissa pari a 7 punti percentuali;**
- ⇒ **maggiorazione pari a 2 punti percentuali.**

La “componente variabile” degli interessi di mora riferita al 2° semestre 2012 è stata fissata nella misura dell'**1%**.

Ciò comporta che, ad esempio, al **mancato pagamento di una fornitura** di prodotti agricoli / alimentari **scadente nel 2° semestre 2012** sono applicabili (in automatico) gli **interessi di mora nella misura del 10%** (1% + 7% + 2%).

CESSIONI DI PRODOTTI ALCOOLICI

Per la cessione di prodotti alcolici “è fatto salvo” quanto disposto dall’art. 22, Legge n. 28/99, in base al quale l’acquirente, autorizzato alla rivendita di alcolici, deve effettuare il pagamento della fornitura “entro **sessanta giorni** dal momento della consegna o ritiro dei beni medesimi”. In caso di ritardato pagamento:

“il cessionario, senza bisogno di costituzione in mora, è tenuto al pagamento di interessi corrispondenti al tasso ufficiale di sconto maggiorato di cinque punti percentuali, salva pattuizione tra le parti di interessi moratori in misura superiore e salva la prova del danno ulteriore. In ogni caso la mancata corresponsione del prezzo entro i termini pattuiti costituisce titolo per l’ottenimento di decreto ingiuntivo ...”.

REGIME SANZIONATORIO

Relativamente alle sanzioni applicabili è previsto che:

violazione dell’obbligo della forma scritta del contratto, o degli altri obblighi	sanzione da € 516 a € 20.000 determinata facendo riferimento al valore dei beni oggetto di cessione
condotta sleale	sanzione da € 516 a € 3.000 determinata facendo riferimento al beneficio ricevuto dal soggetto che non ha rispettato i divieti
ritardo del pagamento	sanzione da € 500 a € 500.000 determinata in base al fatturato, alla ricorrenza ed alla misura del ritardo

Distinti Saluti,
Bosin & Maas & Stocker

Merano, novembre 2012